



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data **4 MAR. 2020** Deliberazione N. **104**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Marco MARSILIO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Fabrizio Bernardini**

OGGETTO

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila: giudizio RG 57/20. Ricorso spiegato dalla CCIAA di Teramo nei confronti della Regione Abruzzo ed altri per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 9/1/20, nonché del provvedimento con il quale, stabilendo di dare impulso al provvedimento costitutivo del nuovo Ente camerale, l'Autorità procedente ha disatteso o respinto l'istanza di sospensione del procedimento di accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila. Conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale ai fini della costituzione in giudizio (TAR 35/20).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il ricorso (All. 1) con il quale la CCIAA di Teramo ha evocato, dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila, la Regione Abruzzo, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, la **COMISSIS** Segretario Generale della Camera di Commercio, nella qualità di Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio Industria, Artigianato del Gran Sasso, nonché la CCIAA di L'Aquila, per ottenere l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 9/1/20;
- del provvedimento con il quale, stabilendo di dare impulso al provvedimento costitutivo del nuovo Ente camerale, l'Autorità procedente ha disatteso o respinto l'istanza di sospensione del procedimento di accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila deliberata dal Consiglio Camerale della CCIAA di Teramo con provvedimento n. 2 del 26/3/19;

L'Estensore
Avv. Alessia Frattale
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri
(firma)

Il Direttore Regionale
(firma)

Il Componente la Giunta
(firma)

Approvato e sottoscritto: Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Giunta Regionale d'Abruzzo

- della nota Ministeriale prot. 0352155 del 16/12/19, con la quale il Ministero ritiene che la deliberazione camerale di revoca della volontà di accorpate le due Camere di Commercio abruzzesi (Deliberazione n. 12 del 22/10/19) sia priva di automatiche conseguenze in merito ad un'eventuale revoca o sospensione del provvedimento ministeriale;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale;

VISTA la nota prot. 46186 del 17/2/20 (All. 2), con la quale il Presidente della Regione Abruzzo e il Componente la Giunta Regionale Mauro Febbo hanno rappresentato l'opportunità che l'attività di patrocinio legale nel caso di specie venga assicurata direttamente dall'Avvocatura Regionale *"in ragione dell'alta valenza politica della questione posta e della delicatezza della problematica sottesa al contenzioso"*;

VISTO, altresì, il decreto cautelare monocratico n. 31/20 (All. 3) pronunciato in esito all'istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 C.P.A., con il quale il Presidente del TAR L'Aquila, ritenuto che *"a prescindere ed impregiudicata ogni valutazione dalla fondatezza delle censure, sussistono i presupposti per disporre la sospensione interinale del provvedimento, fino alla camera di consiglio di discussione collegiale dell'istanza di sospensiva"*, ha accolto l'istanza di sospensione interinale fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare che ha fissato per la camera di consiglio del 11.3.2020;

RAVVISTA, pertanto, l'opportunità che il patrocinio dell'Amministrazione nel giudizio avverso la stessa incardinato dalla CCIAA di Teramo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, per le motivazioni di cui in premessa sia affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 9/2000, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefania Valeri e all'Avv. Alessia Frattale dell'Avvocatura regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa e dalla legittimità del presente provvedimento;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di conferire agli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della L.R. 9/2000, l'incarico di patrocinare l'Amministrazione Regionale nel giudizio RG 57/20 avverso la stessa incardinato dalla CCIAA di Teramo dinanzi al TAR L'Aquila, con facoltà di elezione di domicilio;
- di precisare che in caso di esito vittorioso del giudizio le spese di lite andranno ripartite tra i legali dell'Avvocatura Regionale ai sensi e per effetti dell'Atto di organizzazione per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati della Regione Abruzzo assegnati all'Avvocatura Regionale in attuazione dell'art. 1, comma 6, L.R. n. 9 del 14.02.2000 rubricata - Istituzione dell'Avvocatura Regionale.